

Nuove disposizioni riguardanti certificati e dichiarazioni sostitutive

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni)

Normativa di riferimento: DPR 445 del 28.12.2000 s.m.i. - Legge 183 del 12.11.2011, art.15

–
Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena lo loro nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d'ufficio.

L'autocertificazione è gratuita, non è soggetta all'autentica della firma nè all'imposta di bollo e la responsabilità dell'atto è a carico del dichiarante. Può essere consegnata o trasmessa all'Ente richiedente anche tramite posta ordinaria, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli Enti pubblici e i privati gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettarla.

L'autocertificazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce:

- illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
- di sei mesi o più se previsto da leggi o regolamenti per i restanti certificati

I cittadini extracomunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo se:

- sono legalmente residenti in Italia
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.